

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 40

Adunanza 28 ottobre 2013

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CALUSO - VARIANTE PARZIALE
N. 9 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 763 – 40808/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, ALBERTO AVETTA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA e ROBERTO RONCO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Avetta.

Premesso che per il Comune di Caluso:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 69-34761 del 23 gennaio 1990 e successivamente modificato con una Variante di integrazione, approvata con D.G.R. n. 199-35711 del 27/02/1990 ed a seguito dello scioglimento del Consorzio dei Comuni, avvenuto nel 1992, trasformato in P.R.G.C. con Variante Generale approvata con D.G.R. n. 6-3484 del 16 luglio 2001;
- ha approvato otto Varianti Parziali al suddetto P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 37 del 10 settembre 2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C., ai sensi della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Provincia, in data 24 settembre 2013 (pervenuto il 25/09/2013), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. n. 058/2013);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 7.471 abitanti nel 1971, 7.501 abitanti nel 1981, 7.320 abitanti nel 1991, 7.123 abitanti nel 2001 e 7.483 abitanti nel 2011, dato quest'ultimo che conferma un trend demografico 1971/2011, sostanzialmente costante;

- superficie territoriale di 3.949 ettari, dei quali 2.839 di pianura e 1.111 di collina; 3.640 ettari presentano pendenze inferiori al 5% e 293 ettari hanno pendenze tra il 5% e il 20%; i restanti 17 ettari, presentano pendenze superiori al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 471 ettari appartengono alla Classe II[^], (circa il 12% del territorio comunale). È caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di circa 263 ettari ed è zona D.O.C. per la produzione vitivinicola dell'*Erbaluce di Caluso*;
- è compreso nell'Ambito 8 di approfondimento sovracomunale denominato "*Caluso*", rispetto al quale ai sensi dell'articolo 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- il PTC2 lo individua all'articolo 19 delle N.d.A. quale polo locale;
- insediamenti residenziali: è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dagli articoli 21 e 22 delle N.d.A. del PTC2;
- il PTC2 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. non individua il Comune all'interno di un *Ambito Produttivo*;
- è individuato dall'articolo 20 delle N.d.A. del PTC2 come *centro storico di tipo C di "media rilevanza"*;
- infrastrutture per la mobilità:
 - il territorio comunale è interessato dalle seguenti viabilità: Strada Statale n. 26 della Valle d'Aosta, Strade Provinciali n. 53 di San Giorgio Canavese, n. 595 di Mazzè, n. 81 di Mazzè, n. 84 del Lago di Candia, n. 85 di Caluso e n. 86 di Vallo;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Chivasso - Ivrea - Aosta;
 - è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) ed è attraversato dalla linea Ivrea - Chivasso - Carmagnola - Bra;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio di Staglia, Rio Vallunga;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 37 del 10 settembre 2013 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche:

- informatizzazione delle Tavole di Piano su base catastale fornita dalla Provincia ed aggiornamento delle Norme di Attuazione alle Varianti finora approvate ai sensi dei commi 7 ed 8 dell'articolo 17 della L.R. 56/1977, come modificata dalla L.R. n. 41 del 1997;
- area residenziale "*R.3.6.1*": traslazione del confine nord-est di due lotti non ancora realizzati con la formazione lungo il controviale esistente e sul versante collinare di un'area a parco; la scheda d'area è stata implementata con la previsione di prescrizioni all'edificazione dei lotti e di opere di compensazione ambientali. La modifica avanzata non varia la capacità insediativa di Piano;
- area residenziale "*r.1.13*": l'area a capacità esaurita viene ripermetrata, inserendo una porzione di area a servizi compensativi (cortile del fabbricato residenziale), al fine di recepire lo stato di fatto;
- area di completamento residenziale "*r.58.2*": inserita all'interno di contesto residenziale a capacità esaurita "*r.58.1*"; l'individuazione è finalizzata alla realizzazione di una previsione di viabilità del vigente P.R.G.C.;

- aree residenziali “r.60.1” e “r.60.2”: nell’agricola speciale “as2” del vigente P.R.G., posta tra viabilità provinciale e linea ferroviaria, la norma ammette, tra l’altro, la realizzazione di impianti a servizio della viabilità (ad es. distributori carburante), non coerente con la presenza di edificazione; la destinazione d’uso dell’area viene variata nel seguente modo:
 - area residenziale a capacità insediativa esaurita “r.60.1”, per la porzione edificata, priva di alcun indice di fabbricazione;
 - area di completamento residenziale “r.60.2” per la porzione libera da edifici, con accessibilità dalla via Sant’Antonino e interamente urbanizzata. L’area ha una capacità edificatoria pari a mc 1.823;
- nuova viabilità: nell’ambito delle aree assoggettate a P.E.C. 58.22 e 58.23, si identifica l’innesto viario esistente e si prevede il congiungimento della viabilità interna delle aree produttive con la principale (via Olivetti);
- modifica della destinazione d’uso dell’area residenziale “R.2.151” (capacità edificatoria pari a mc 7.426), posta ai margini della Frazione Arè, finalizzata al riconoscimento dell’attività di deposito esistente da oltre vent’anni, in parte, classificandolo come “ia 1.14” ed in parte (porzione sud) a destinazione agricola. Una parte della capacità insediativa è assorbita dall’area residenziale “r.2.151” a nord del deposito e da questo separato da opportuna cortina arborea e dall’area “r.2.155”, in fregio a via Duca degli Abruzzi, nei pressi del deposito;
- area produttiva “ia 2.8.1.1”: ampliamento dell’area, posta ai margini della Frazione Vallo, a seguito di richiesta della proprietà, in adiacenza all’esistente “ia 2.8.1”; il consumo di suolo previsto è in parte compensato con il recupero ad agricolo dell’area residenziale di cui alla modifica che precede;
- area produttiva “tca 44.3.1”: all’interno dell’area a destinazione produttiva “tca 44.3” negli anni ’90 si era operato uno stralcio di un PEC per la realizzazione di un deposito per la logistica, mai concluso ed ormai in stato di abbandono; si prevede l’utilizzo dell’edificio frazionato; l’edificio e l’area di pertinenza sono riclassificati con la sigla “tca 44.3.1”;
- area produttiva “tca 56.21” “tca 56.22” e “P 56.23”: con la finalità di realizzare la viabilità di accesso al plesso scolastico media inferiore realizzato sull’adiacente area “S 50.5 so”, è consentita l’attuazione diretta delle aree citate mediante Permesso di Costruire Convenzionato anziché PEC, in quanto le proprietà interessate alla trasformazione delle aree suddette non raggiungono i 2/3 previsti dalla normativa in materia;
- area residenziale “r.3.14”: in Frazione Vallo, viene correttamente recepito il tracciato della viabilità di penetrazione tra la via Nuova per Caluso e l’area residenziale “r.3.7”;
- modifica della tipologia di intervento dell’edificio ricompreso in “area di interesse ambientale, documentario e tipologico” del P.R.G.C. posto in Frazione Vallo, tra le vie IV Novembre con via Ossola, da “conservazione allo stato di fatto” a “restauro”;
- modifiche tipologie di intervento: le sotto elencate variazioni si rendono necessarie in quanto il P.R.G.C. con specifica Tavola “B5.1” identifica l’area centrale dell’abitato del capoluogo definendo per ogni singolo edificio la tipologia di intervento ed individua alcune aree di riordino e sostituzione con individuazione di nuove sagome previa demolizione dell’esistente:
 - area “R 11.9.s”: gli edifici previsti in demolizione sono abitazioni ristrutturate prima dell’entrata in vigore del P.R.G.C. è pertanto necessario individuare il lotto libero, sul quale realizzare il fabbricato riproponendo i vincoli prescrittivi vigenti, tranne quello del mantenimento della sagoma;
 - fabbricato compreso nell’area “rtcd 22.3” del D.U. 1: al fine di rendere fruibile un parcheggio di recente formazione ed una viabilità parallela alla via Bettoia, è previsto l’apertura di un passaggio pedonale di uso pubblico che attraversando il cortile di un’area privata lo collega alla via sul quale il parcheggio insiste. Si prevede inoltre di

- modificare il tipo di intervento dell'edificio posto lungo la nuova viabilità da “conservazione allo stato di fatto” a “nuova costruzione in sagoma definita” con un ampliamento di 554 mc;
- modifica del tipo di intervento di un edificio costituito da una travata in disuso da “conservazione allo stato di fatto” in “ristrutturazione parziale”;
 - ripermimetrazione della zona residenziale “R.28.31”, in “r.28.31.I” a ricomprendere anche l'area cortilizia dei fabbricati posti all'interno dell'area “r.28.I”, mantenendo invariati gli altri parametri;
 - modifiche e/o integrazioni ad alcune Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C. finalizzate a fornire specificazioni e/o chiarimenti in materia di realizzazione di costruzioni accessorie alle diverse attività;

La documentazione di Variante riporta la compatibilità delle previsioni urbanistiche con il Piano di Classificazione Acustica Comunale e con le condizioni di rischio idrogeologico delle aree interessate dalle modifiche, non risultando il Piano vigente adeguato al P.A.I.;

dato atto che, l'Amministrazione Comunale, ha avviato la fase di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed alla Deliberazione Giunta Regionale n 12-8931 del 9 giugno 2008 “D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi” e trasmesso agli Enti Competenti in materia ambientale la documentazione necessaria;

visto il parere espresso con nota prot. n. 00061-496/2013/LB6-Tit. 10.4.2 del 4 aprile 2013 dal Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia, in qualità di “Soggetto con competenze ambientali”;

dato atto che l'Organo Tecnico comunale esaminati i pareri espressi dagli Enti competenti, con verbale del 18 luglio 2013 ha dichiarato la non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. n. 37 del 10 settembre 2013 di adozione non “ ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...”;

dato atto, che ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. n. 37 del 10 settembre 2013 di adozione della Variante al P.R.G.C. non contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia “PTC2”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “Misure di salvaguardia e loro applicazione”; comma 5 dell'articolo 26 “Settore agroforestale”; commi 1 e 3 dell'articolo 39 “Corridoi riservati ad infrastrutture”; articolo 40 “Area speciale di C.so Marche” e del comma 2 dell'articolo 50 “Difesa del suolo”;

tenuto conto che ricade sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 09/11/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 07/10/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. del Comune di Caluso, adottato con deliberazione C.C. n. 37 del 10 settembre 2013, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. di dare atto che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. sono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Caluso la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta